

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE 44 GATTI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CECINA LI VIA S.P.PALAZZI, 128
134

Numero REA: LI - 125234

Codice fiscale: 01404580498

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 10.061 DI RACCOLTA STATUTO	
	"COOPERATIVA SOCIALE 44 GATTI" DENOMINAZIONE - SEDE	
	Articolo 1 - E' corrente ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381, con sede nel Comune di Cecina (Livorno), una Società Cooperativa di solidarietà sociale a mutualità prevalente de- nominata " COOPERATIVA SOCIALE 44 GATTI " retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e dalle altre leggi speciali vigenti in ma- teria.	
	Negli atti e nella corrispondenza la Società indicherà il pro- prio numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente di diritto.	
	Qualora la società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art.2519 del cod. civ., o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci potrà essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni.	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo, la Cooperativa può aderire e partecipare ad altri organismi Cooperativi, che si pongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche, nell'ambito o no della Associazione nazionale di appartenenza.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa nell'Albo delle Società Cooperative - sezione Società cooperative a mutualità prevalente di diritto, istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004.	
	DURATA	
	Articolo 2 -La cooperativa durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordina- ria dei soci, anche prima della scadenza del termine.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e se- guenti del Codice Civile senza fini di speculazione e si pro- pone lo scopo di salvaguardare la dignità umana e perseguire, nell'interesse generale della comunità, il principio della so- lidarietà offrendo servizi alla persona nelle diverse fasce del bisogno sociale e delle età della vita avendo nella promo- zione umana e l'integrazione sociale dei cittadini la linea guida della propria azione sociale.	
	Per fare ciò la Cooperativa sociale potrà progettare, copro- gettare e/o gestire:	
	a) - interventi educativi rivolti all'infanzia e agli adole- scenti, realizzati tenendo conto dei criteri di diversifica- zione, flessibilità, elasticità ed in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni ed ai diritti dei cittadini, ser-	

	vizi sociosanitari ed educativi quali a titolo esemplificativo e non limitativo, centri educativi, baby parkings, servizi di colonia estiva, organizzazione ed assistenza alle feste, attività di animazione, servizi rivolti a soggetti di età compresa tra 3 (tre) mesi ed i 14 (quattordici) anni, attività ludiche in genere, oltre alla messa in rete di offerte ed opportunità al fine di arricchire e coordinare risorse atte a favorire l'uso in funzione dei diversi bisogni dei soggetti minori e delle famiglie; il tutto potrà essere gestito in proprio e/o in convenzione con enti sia pubblici che privati:	
	b) lo svolgimento di ogni attività connessa, complementare ed affine agli scopi legittimamente perseguiti dalla cooperativa sociale;	
	c) lo svolgimento di ogni altra diversa attività di servizi finalizzata all'intrattenimento di soggetti minori.	
	Ai fini di cui sopra, la società cooperativa, anche in unione con le altre organizzazioni associate, consorziate o non ad essa, potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione della Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.	
	SOCI	
	Articolo 4 - il numero dei soci è illimitato.	
	Possono essere soci coloro che siano essi persone valide o portatori di handicap - per la personale capacità di lavoro o attitudine sono in grado di partecipare direttamente al lavoro dell'impresa sociale. Inoltre, ai sensi dell'art.2 della legge n.381 dell'8 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, la società potrà avvalersi dell'apporto di soci volontari che, per specifiche capacità professionali, possono essere di aiuto al raggiungimento degli scopi sociali e prestino la loro attività secondo le disposizioni vigenti.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:	
	a) - cognome, nome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) - l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal presente articolo;	
	c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo.	
	Articolo 5 - Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi degli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della Società aumentino la rispettiva quota sociale.	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Articolo 6 - Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, né trasferi-	

te per causa di morte, con effetto verso la cooperativa, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'articolo 2346 (duemilatrecentoquarantasei), comma 1 (uno), del codice civile.

Il socio che intendesse trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie partecipazioni sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, se nominato.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) una quota da determinare a cura dell'organo amministrativo;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo;

La suddetta disposizione si applica agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE

Articolo 7 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Articolo 8 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dall'organo amministrativo, essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento previsto dall'art. 35 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.	
	Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'art.2473 del Codice Civile.	
	Articolo 9 Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso del socio, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio, o li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applicano le norme contenute in materia nel Codice Civile.	
	Articolo 10 - Il socio receduto od escluso o gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci o agli eredi e legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.	
	Articolo 11 Ai soci lavoratori sarà corrisposta una retribuzione che tenga conto del ricavo netto conseguito, dedotti quindi i costi di produzione, cercando comunque di adeguarle il più possibile ai salari contrattuali vigenti.	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 12 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali non superiore al limite di legge, del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00);	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 14 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	d) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme	

versate dai soci a termini dell'articolo 5 dello statuto;
 e) da un fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale;
 f) da eventuali riserve straordinarie;
 g) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
 h) da qualunque altro importo che pervenga alla Società per atti di liberalità.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge e con criteri di oculata prudenza.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione, presa prima della scadenza dei 120 (centoventi) giorni, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, ai sensi dell'articolo 2545 (duemilacinquecentoquarantacinque) sexies, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e su proposta dell'organo di amministrazione, può deliberare in favore dei soli soci cooperatori, in virtù del rapporto mutualistico e proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, una quota a titolo di ristoro.

Il ristoro è attribuito ai soci cooperatori, in stretta ed

esclusiva relazione allo scambio mutualistico, quale riduzione del valore dei beni e servizi offerti dalla cooperativa ai soli soci cooperatori e dagli stessi acquisiti.

Le modalità con le quali procedere all'attribuzione del ristorno, saranno deliberate dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

DESTINAZIONE DELL'UTILE

Articolo 14 - Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale qualunque sia il suo ammontare (art. 2545 quater C.C.);

b) nella misura e con le modalità previste dalla Legge n.59 del 31 gennaio 1992 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) fino ad un massimo del 25% alla costituzione di un eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale;

d) mentre per la parte residua verrà patrimonializzato o accantonato a fondo riserva;

e) è fatto divieto, peraltro, di distribuire utili ai soci in misura superiore all'interesse legale sul capitale effettivamente versato. La remunerazione del capitale sociale non può essere superiore alla remunerazione degli eventuali prestiti sociali;

f) è vietata inoltre la distribuzione delle riserve ai soci.

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ORGANI SOCIALI

Articolo 15 - Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

a) - l'assemblea dei soci;

b) - l'organo amministrativo;

c) - il collegio dei sindaci, se nominato;

ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE

Articolo 16 - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.

La convocazione deve avvenire mediante lettera indirizzata ai singoli soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio del socio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assem-

blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, con lettera semplice presso il domicilio risultante dal libro soci, o con posta elettronica ovvero tramite altri strumenti telematici, all'indirizzo di posta elettronica o sito telematico, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto previsto nel precedente articolo 18 (diciotto) per l'approvazione del bilancio di esercizio.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 17 - L'assemblea ordinaria:

- 1) - approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) - determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'organo amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) - determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività in favore della società;
- 4) - nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) - conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 (duemilaquattrocentonove) quater del codice civile, secondo quanto previsto nei successivi articolo 29 e 31 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) - approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 7) - delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dall'organo di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) - delibera l'esclusione del socio;
- 9) - delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto;

10) - delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

11) - delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 3 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo 18 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Articolo 19 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci, aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Le modalità e i termini relativi al voto per corrispondenza o per telecomunicazione verranno, di volta in volta, fissati dall'organo amministrativo, all'atto della convocazione ovvero da un eventuale apposito regolamento assembleare.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Articolo 20 - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore e ciascun socio sovventore, sia persona fisica che persona giuridica, avranno un solo voto, qua-

lunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare un solo altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 21 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da un Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

FORME DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22 - La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione delle nomina:

a) - da un amministratore unico;

b) - da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina;

c) - da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza ed il rimborso delle spese sostenute in regione delle cariche.

AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 23 - Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, lo stesso ha la firma sociale e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi quanto in giudizio, con i più ampi poteri per il compimento sia degli atti di ordinaria gestione che per gli atti di straordinaria gestione e con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, amministrative e fiscali per ogni grado di giurisdizione.

L'amministratore Unico durerà in carica come appresso.

Per atti ed operazioni che comportino acquisto, vendita e permuta di beni immobili e di beni mobili registrati in pubblici registri, rilascio di cambiali, fidejussioni, avalli, accensione ed estinzione di ipoteche, l'Amministratore Unico dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci o dovrà ricevere preventivo consenso espresso per iscritto da parte dei soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Articolo 24 - Il consiglio di amministrazione si compone da due o più membri secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi per ogni mandato, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed un Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

E' di competenza del consiglio di amministrazione l'assunzione di dipendenti e dirigenti della società e quindi la nomina di direttori di area e di un eventuale direttore generale, scelti anche tra non soci, determinandone poteri, inquadramenti, retribuzioni.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di almeno 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;

ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che siano fornite informazioni relative alla gestione della società, nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione.

COMPETENZA E RIUNIONI

Articolo 25 - Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax, posta elettronica, o altri strumenti telematici tali che i consiglieri e i sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Sarà compito del Presidente coordinare i lavori del consiglio di amministrazione nonché provvedere affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, oppure possono essere segrete quando questo sia richiesto da almeno tre consiglieri.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non siano prese in conformità della legge e del presente statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 (duemilaquattrocentoventotto) del codice civile, i criteri seguiti nella gestione socia-

le per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni vengono fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici o elementi tecnici amministrativi anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi nei limiti della vigente normativa.

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 26 - Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

PRESIDENTE

Articolo 27 - Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, a uno o a entrambi i Vice-Presidente ovvero a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti e/o a dirigenti della società ovvero a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente, anche disgiuntamente.

DUE O PIU' AMMINISTRATORI

Articolo 28 - Nel caso di nomina di **più Amministratori**, con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in

occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta. Nel caso di nomina di **più Amministratori**, con poteri congiunti e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Articolo 29 - Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

COMPETENZA E RIUNIONI

Articolo 30 - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 (duemilaquattrocentonove) bis, terzo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-

gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 (duemilaquattrocentoventinove) del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 (duemilaquattrocentonove) del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 31 - Il controllo contabile, ove richiesto dalla legge per superamento dei limiti dalla stessa previsti, nel caso non possa essere esercitato dal Collegio Sindacale, potrà essere affidato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) - verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 (duemila-quattrocentonove) bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

DISPOSIZIONI VARIE
SCIOGLIMENTO

Articolo 32 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

Articolo 33 - In caso di scioglimento della cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 (duemilacinquecentoquattordici) del codice civile, corre l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 34 - Le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e, più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio arbitrale composto da persone estranee alla Società.

Rientrano nella presente clausola anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea. In uno o più di questi regolamenti, potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni di comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - La Cooperativa osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche contenute nel presente Statuto o disposte

17 di 17